

LORENZO GAGLIARDI

### *Civitas Romana\**

Il modo in cui la *civitas Romana* si è delineata e consolidata nel tempo, assumendo un ruolo centrale nella configurazione politica e simbolica dell'ordinamento romano e nella costruzione del suo sistema giuridico, continua – e giustamente – ad attirare l'attenzione degli storici del diritto. Nella *res publica*, la condizione di *civis* costituiva il centro di gravità dell'ordinamento: attorno a essa si definivano le norme del *ius civile*, e solo il cittadino godeva delle garanzie offerte dal diritto penale romano. In età imperiale, alla *civitas* continuò a essere attribuito uno statuto di appartenenza distintiva, ma in un quadro di crescente concentrazione del potere, che finì per comprimerne in misura sempre maggiore le prerogative effettive.

In questo orizzonte di indagine, si impone all'attenzione l'ampio volume di Annemarie Renz, *Civitas Romana. Das Römische Bürgerrecht und die Römischen Bürgerrechte von 500 v. Chr. bis 500 n. Chr.* (2023) di oltre 900 pagine, articolato in sei parti e 46 paragrafi complessivi, nel quale si propone una trattazione sistematica e di ampio respiro dello sviluppo del diritto di cittadinanza romana dalle sue origini fino al tardo Impero.

L'opera si apre con un'introduzione che, partendo dal dibattito contemporaneo sul diritto di cittadinanza – in particolare nelle società europee attraversate da crescenti flussi migratori – propone di gettare luce sulle questioni attuali mediante l'approccio storico. L'A. suggerisce che l'opposizione fra *ius soli* e *ius sanguinis*, così come la questione delle cittadinanze multiple e il rapporto fra cittadini e non cittadini residenti, non possano essere compresi in profondità se non attraverso lo studio delle soluzioni offerte dal mondo romano. I Romani svilupparono un sistema giuridico capace di includere e talora escludere gli stranieri, in un continuo bilanciamento tra apertura e chiusura. È qui che si annida, secondo R., l'origine dei modelli moderni di cittadinanza selettiva, nonché la radice della distinzione fra abitante e cittadino, fra residenza e partecipazione politica.

Il primo capitolo propone in apertura una disamina critica della storiografia e degli studi classici e più recenti. Per quanto riguarda i primi, si parte da Th. Mommsen, che riconobbe nella cittadinanza romana una chiave di lettura essenziale del diritto pubblico romano. Altro contributo sistematico è rappresentato dallo studio di C.E. Goodfellow (1935), che, pur arrestandosi ad Augusto, inquadrò la *Latinitas* come tappa intermedia verso la piena cittadinanza. Come opera fondamentale è indicato poi il libro di A.N. Sherwin-White (1939), che affronta l'intera parabola storica della cittadinanza

---

\* A proposito di Annemarie Renz, *Civitas Romana. Das Römische Bürgerrecht und die Römischen Bürgerrechte von 500 v. Chr. bis 500 n. Chr.*, «Fundamenta Juridica. Beiträge zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 77» (Baden-Baden, Nomos, 2023) p. xiv, 909.

fino alla tarda antichità. Tra gli altri studiosi menzionati come i più importanti vi sono Bleicken, Lamberti, Luraschi, Humbert, Kremer, Coşkun.

Viene poi delineata la struttura delle fasi storiche dello sviluppo della cittadinanza romana, partendo dal 509 a.C. con la fondazione della Repubblica. Per l'età repubblicana si distinguono, a mio avviso molto opportunamente, cinque periodi principali: la fase dell'emancipazione dall'Etruria e del *foedus Cassianum* (509-493 a.C.), quella del dominio romano all'interno del *Latium vetus* (493-338 a.C.), la fase dell'espansione mediante *coloniae Latinae* e *municipia sine suffragio* (338-180 a.C.), l'epoca delle migrazioni interne e della concessione individuale del diritto di cittadinanza (180-90 a.C.), infine il periodo che va dalla *lex Iulia* del 90 a.C. fino alle riforme di Cesare (90-44 a.C.). Di qui, con l'età imperiale, si assiste a un progressivo allargamento del corpo civico, fino alla concessione generalizzata della cittadinanza.

Un punto centrale dell'analisi è la definizione dello statuto del *civis Romanus*, titolare di capacità giuridica, partecipe del *ius civile*. Accanto ai *cives*, lo schema tripartito del mondo romano comprendeva i *Latini* e i *peregrini*. I primi erano più vicini alla cittadinanza romana. I *peregrini*, invece, restavano estranei al *ius civile*, sebbene l'istituzione del *praetor peregrinus* e l'elaborazione del *ius gentium* abbiano consentito l'emersione di un diritto applicabile anche a loro, in particolare in materia commerciale.

Successivamente l'A. introduce il passaggio alla fase imperiale (che sarà ripresa più avanti), soffermandosi sulla trasformazione delle prerogative civiche: le funzioni politiche si svuotano, ma la cittadinanza continua a costituire un requisito fondamentale per l'accesso all'esercito, al senato e alle garanzie previste dall'ordinamento.

Il *ius civile* resta prerogativa dei cittadini, anche se si osserva una tendenza all'uniformazione tramite concessioni sempre più numerose, soprattutto nelle province. Le città provinciali, in particolare in Occidente, possono ricevere lo *status* di *municipium Latinum*; i singoli individui possono essere insigniti della *civitas* per meriti, legami personali, cariche pubbliche.

L'A. interpreta lo sviluppo della *civitas* romana attraverso le categorie moderne di inclusione ed esclusione, mutuata dalla sociologia e dalla scienza politica. È innegabile che, come viene sostenuto, il diritto di cittadinanza romana abbia costituito il più formidabile dispositivo di integrazione della popolazione dell'impero.

L'indagine si concentra quindi sulla posizione dei Latini nel sistema romano, ponendo l'accento sulla dimensione pubblica e privata della loro condizione giuridica e sulla complessa evoluzione delle categorie di *commercium*, *conubium*, *ius migrandi* e *ius suffragii*.

R. descrive con chiarezza il modo in cui Roma si sia andata progressivamente affermando come Stato egemone all'interno del mondo latino, trasformando i tradizionali legami federali in rapporti di subordinazione giuridica e politica. Particolare

rilievo viene ovviamente attribuito al *foedus Cassianum*, vero fondamento di un antico diritto comune tra Roma e le altre città latine.

Quanto a *commercium* e *conubium*, si trovano puntuali riferimenti alla storiografia contemporanea e alle fonti giuridiche (in particolare i *Tituli ex corpore Ulpiani* e le *Institutiones* di Gaio). Il *commercium* è delineato come la capacità dei Latini di una comunità di compiere atti negoziali validi secondo il diritto di un'altra comunità latina. Si includono gli atti di trasmissione patrimoniale e successoria, anche se a mio parere su quest'ultimo aspetto è lecito nutrire alcuni dubbi, in base a quanto si apprende da Cicerone sul *ius XII coloniarum*.

Il *conubium* è definito come il presupposto giuridico della formazione del *iustum matrimonium*, cui si collegavano la *patria potestas* (in caso di padre romano) e la trasmissione dello *status* ai figli. In questa ricostruzione, R. difende l'idea (mommseniana) di una comunanza antica e strutturale di tali diritti tra Latini e Romani, pur riconoscendo che il loro esercizio sia stato nel tempo soggetto a fluttuazioni e a restrizioni, come accadde dopo la fine del *Latium vetus* nel 338 a.C.

Particolarmente interessante è l'analisi del *ius migrandi*. R. avanza una discussione approfondita della storiografia e rilegge criticamente le argomentazioni di B.G. Niebuhr. Ne analizza la fortuna nella romanistica europea, mostrando come tale costruzione abbia influenzato profondamente autori come Mommsen, Willems, Steinwenter, Kaser, Castello e altri. Appare accolta l'ipotesi secondo la quale Dionigi di Alicarnasso usò il termine *isopoliteia* applicando la semantica greca alla situazione romana, in un modo non perfettamente colto dall'interpretazione niebuhriana.

In modo sistematico è affrontata l'organizzazione del territorio italico dal 338 a.C., data cruciale per l'inizio dell'egemonia romana sull'Italia centro-meridionale. La riflessione si concentra sulla varietà di statuti giuridici impiegati da Roma per integrare le diverse comunità italiche: *municipia optimo iure*, *municipia sine suffragio*, *coloniae civium Romanorum*, *coloniae Latinae*, *civitates foederatae*, *praefecturae*. L'A. indaga ciascuna di queste categorie in relazione alla sua funzione politica e giuridica all'interno del progetto romano di unificazione territoriale.

Particolare attenzione è riservata alle *civitates sine suffragio*. R. discute le diverse interpretazioni proposte al riguardo dalla storiografia contemporanea. Contrappone l'idea di un modello razionale e progressivo d'integrazione, difeso da studiosi come M. Humbert, all'approccio più critico di H. Mouritsen, il quale ritiene che non vi fosse un piano coerente ma piuttosto che siano state escogitate soluzioni contingenti e differenziate, talora punitive, talaltra premianti. L'A. si muove consapevolmente fra le fonti letterarie (soprattutto Livio, Velleio, Cicerone, Festo) e la giurisprudenza romana, ponendo l'accento sui meccanismi di trasferimento del *ius civile* alle comunità integrate.

Il testo passa poi ad analizzare le *coloniae Latinae*, che dopo il 338 a.C. divennero

uno dei principali strumenti di romanizzazione dell'Italia. R. esamina i meccanismi della loro fondazione, la perdita della cittadinanza da parte dei coloni romani, i diritti e i doveri dei loro cittadini. Si sofferma sui legami di *commercium* e *conubium*, sull'eventuale esercizio del c.d. *ius migrandi*, sull'assetto delle magistrature locali, sulla partecipazione a forme di diritto municipale, e sull'assimilazione del *ius civile* romano da parte delle colonie. Viene anche a ragione valorizzata la funzione romanizzante dell'amministrazione della giustizia in sede locale (in particolare attraverso i *praefecti iuri dicundo*).

A proposito del periodo graccano, si sottolineano le trasformazioni che esso innescò nei rapporti tra Roma e i Latini. Il punto di partenza è la *lex Iunia*, rogata nel 126 a.C. dal tribuno M. Giunio Penno, la quale sembra aver mirato all'espulsione dei *peregrini*, ma non dei Latini. R. sottolinea come tale misura incontrasse la critica tanto di Gaio Gracco quanto di Cicerone, i quali – pur distanti politicamente – denunciavano la chiusura verso gli stranieri come indice di miopia politica.

In questo clima di tensioni si inserisce la figura del console M. Fulvio Flacco, promotore nel 125 a.C. di un progetto di legge mirante a concedere la cittadinanza romana a tutti i *socii* italici. Il fallimento della proposta, accompagnato dalla repressione violenta della rivolta di *Fregellae*, mostra i limiti del sistema romano nel gestire le spinte all'integrazione che provenivano dalle comunità federate.

R. si sofferma con attenzione sull'istituto della *provocatio ad populum*. Di rilievo è l'osservazione che questo diritto, limitato ai *cives Romani*, fosse oggetto di particolare attenzione da parte dei Latini, desiderosi di beneficiarne.

Il nucleo centrale di questa parte della trattazione è dedicato al *ius adipiscendi civitatem per magistratum* nelle *coloniae Latinae*. R. esamina criticamente la documentazione relativa, con particolare attenzione al commento di Asconio e alla *lex repetundarum*. L'analisi, sostenuta da un ampio apparato di fonti epigrafiche e letterarie, consente di ricostruire la natura di questo diritto, quale premio all'*élite* politica delle comunità latine. L'A. discute a fondo il dibattito storiografico sulla cronologia e sulla natura di questo *ius*. Accanto all'ipotesi mommseniana della sua esistenza già dal 268 a.C., ella esamina la tesi – fatta propria da studiosi quali Tibiletti, Luraschi, Sherwin-White e Coşkun – secondo cui tale diritto sarebbe stato introdotto dopo la repressione di *Fregellae*, come forma di compensazione verso i Latini.

Altri studiosi, tra cui Galsterer e Sisani, ne collocano l'introduzione solo con la *lex Pompeia* dell'89 a.C., negando l'effettività di un tale diritto prima del conferimento della cittadinanza agli Italici. Il passaggio più rilevante di questa parte del lavoro è quello relativo alla *lex repetundarum* (123/122 o, forse, 121 a.C.), quale fonte normativa per il riconoscimento della cittadinanza ai magistrati latini. In essa R. individua, nonostante il testo frammentario, una struttura che distingue tra Latini che avevano già esercitato una magistratura – e che avrebbero ottenuto la cittadinanza – e quelli che non lo avevano

fatto, ai quali venivano offerte garanzie surrogate, quali la *provocatio*, l'esenzione dal servizio militare, l'esenzione da tributi. Non sono però convinto della riuscita del tentativo, compiuto dall'A., di dimostrare la risalenza del *ius Latii* a epoca anteriore all'89 a.C. Mi pare più probabile che la sua introduzione sia successiva alla *lex Pompeia de Gallia citeriore*. Mi persuade invece pienamente l'idea, del tutto coerente con i dati a noi noti, che, in base al *ius Latii*, il passaggio dallo *status* latino a quello romano avvenisse *post magistratum*, su istanza del soggetto interessato.

Si analizza dipoi il complesso normativo che sancì la conclusione della guerra sociale (91-87 a.C.) e si riflette sulle conseguenze giuridiche dell'inclusione delle popolazioni italiche nel corpo civico romano. Si attribuisce alla *lex Iulia* l'«offerta» della cittadinanza romana a tutti i *socii* italici che fossero rimasti fedeli a Roma o avessero deposto le armi entro un certo termine. L'A. accede all'opinione, oggi direi accertata, secondo la quale la legge non solo comportava l'attribuzione formale della *civitas Romana*, ma prevedeva anche la trasformazione in *municipia* delle comunità beneficiarie, con le conseguenti implicazioni giuridiche e istituzionali.

Particolare rilievo è dato alla questione del *fundus fieri*, ovvero l'adesione delle comunità al diritto romano. Il caso delle città greche di *Neapolis* ed *Heraclea*, ove il dibattito fu acceso, evidenzia l'alternativa tra il mantenimento di un'ampia autonomia e l'acquisizione della cittadinanza. R. conclude che la totalità dei *socii* finì per accogliere la legge e ottenere la cittadinanza, sia pur con modalità e tempi diversi. L'A. accoglie la distinzione da me proposta in passato tra *fundus fieri* «selettivo» (limitato a singole leggi) e *fundus fieri* «generale» (implicante l'adozione dell'intero *ius civile* romano), che ancora mi convince.

Viene analizzata l'annosa questione dell'assegnazione dei nuovi cittadini alle tribù. Fonti divergenti come Velleio Patercolo e Appiano hanno dato adito a interpretazioni contrastanti: da un lato l'ipotesi di un'iniziale iscrizione in sole otto o dieci tribù (per limitarne l'impatto politico), dall'altro quella dell'assegnazione diretta a tutte le tribù. R. discute la questione con grande attenzione, mettendo in rilievo il ruolo dei censori e l'eventuale funzione di registri locali. Conclude, pur con le cautele dovute alla scarsità delle fonti, e con opinione che forse potrebbe essere rimeditata, che vi sia stata un'evoluzione rapida verso la piena equiparazione dei *novi cives*, anche nell'accesso al voto nei comizi tributi e centuriati.

Ampia trattazione è riservata alla *lex Plautia Papiria* (89 a.C.). R. respinge in modo del tutto convincente l'interpretazione estensiva data da alcuni autori secondo cui questa legge avrebbe concluso l'integrazione di tutti gli italici e insiste sulla sua natura residuale e sull'effettiva applicazione solo a un gruppo circoscritto di persone, in linea con la testimonianza di Cicerone nella *Pro Archia*.

Il successivo segmento dell'opera si concentra sulla politica di concessione della

cittadinanza attuata da Giulio Cesare e sulle sue articolazioni funzionali. R. affronta anzitutto la concessione del diritto di cittadinanza romana alle comunità della Gallia Cisalpina nel 49 a.C. Essa viene presentata come l'esito di un processo già avviato anni prima e saldamente connesso agli interessi politici di Cesare.

Il proconsole si era creato un solido rapporto con i Transpadani e la loro promozione a *cives Romani* rappresentava per lui un importante rafforzamento del consenso. La misura sollevò forti timori tra gli *optimates*, in *primis* Cicerone, che vi intravedevano un atto sovversivo, non solo per l'alterazione degli equilibri politici interni, ma anche perché – come Cicerone scrisse – quella popolazione non era ritenuta ancora «pronta» per la cittadinanza romana.

Cesare, osserva R., fondò parallelamente nuove colonie romane in Transpadania, dando così forma a una rete urbana che costituì la base territoriale della romanizzazione settentrionale, come ampiamente mostrato dalle ricerche di G. Luraschi. Il medesimo modello venne poi applicato su scala più ampia. Alle province extra-italiche, dotate di propri ordinamenti e governatori, venne affiancato un sistema di concessioni mirate della cittadinanza o della *Latinitas*, sia a intere città, sia a individui meritevoli, secondo una logica di selezione elitaria.

L'A. sottolinea anche le ben note difficoltà terminologiche legate all'uso della parola *oppidum*, generalmente impiegata da Plinio il Vecchio per designare ogni tipo di centro urbano, senza che ciò corrispondesse a un preciso statuto giuridico (secondo l'opinione che è stata propugnata in tempi recenti, tra altri, da E. García Fernández e da D. Espinosa Espinosa, e che ritengo condivisibile). È quindi necessario distinguere le colonie vere e proprie dai centri *adtributi* o «ignobili», che potevano godere di benefici (*commercium*, forse *conubium*), ma non erano dotati di autonomia politica.

Cesare appare inoltre all'A. come l'artefice di una politica sistematica di municipalizzazione, secondo quanto sarebbe attestato dalla *lex Iulia municipalis*, che R. considera con buona probabilità attribuibile a lui e databile al 45 a.C., in base alla *Tabula Heracleensis*. Essa avrebbe mirato a uniformare lo statuto delle colonie e dei *municipia* già esistenti, anticipando il progetto poi proseguito da Augusto. Questa trattazione lascia tuttavia spazio a qualche dubbio, come indicano le ricerche di S. Sisani.

Segue nell'esposizione l'esame della condizione latina nelle dodici colonie, con accesso al *commercium* e all'*hereditas*. R. sottoscrive l'idea secondo cui né la libertà né la cittadinanza potevano essere sottratte a un individuo senza la sua volontà, salvo casi rigidamente tipizzati e analizzati, prendendo spunto da alcuni studi recenti (di U. Laffi soprattutto). Si propone quindi un'attenta interpretazione delle questioni giuridiche sottese alla *Pro Archia* e al principio dell'esclusività del diritto di cittadinanza romana nella *res publica*. Tuttavia, si sottolinea, già con Cesare e ancor più con Augusto, si aprì la strada alla tolleranza della doppia appartenenza, sia per motivi amministrativi sia per cooptare le

*élites* locali.

Il capitolo seguente si apre con una riflessione sull'ambigua posizione giuridica dei liberti, i quali, pur non esclusi dalla cittadinanza, subirono tentativi di limitazione dei diritti politici da parte di alcuni censori o tribuni. Tuttavia, R. mostra a ragione come la piena inclusione dei liberti nel corpo civico sia stata sempre sanzionata in modo chiaro sul piano giuridico: essi furono iscritti nelle tribù e nelle centurie, sebbene in quelle meno influenti.

Si giunge così alla parte del volume dedicata alla ricostruzione della *civitas Romana* nell'età imperiale, in particolare tra Augusto e la *Constitutio Antoniniana* del 212 d.C. R. si propone di indagare non solo i mutamenti giuridici prodotti dal nuovo ordinamento, ma anche la continuità e le discontinuità nel significato stesso della cittadinanza all'interno dell'ideologia imperiale.

Si prendono le mosse dal progetto augusteo di organizzazione delle province e di sistematizzazione dei municipi e delle colonie. Il principe si presentò come il garante della tradizione repubblicana, ma allo stesso tempo modificò profondamente la grammatica della cittadinanza: essa diventò uno strumento funzionale alla cooptazione delle *élites* locali, e tuttavia sempre più scollegato dalla partecipazione politica effettiva. R. sottolinea che, se in età repubblicana il *ius suffragii* e il *ius honorum* erano l'essenza stessa della *civitas*, con Augusto la cittadinanza si ridusse a uno *status* personale connesso a specifici benefici, ma svuotato di contenuto attivo. In questo quadro, è valorizzata la definizione augustea dell'unità giuridica della penisola, che si completò mediante l'integrazione di molte *civitates*. La distinzione tra Italia e province, ancora netta nel I secolo d.C., cominciò ad attenuarsi sotto i Flavi.

La riflessione che segue è dedicata alla *lex Iunia* (secondo l'A.: *Iunia Norbana*, a dispetto delle conclusioni raggiunte da M. Balestri) e alle sue relazioni con la *lex Aelia Sentia*. R. svolge un attento riesame dei testi di Gaio, di Ulpiano e delle *Institutiones* di Giustiniano, per chiarire la cronologia della *lex Iunia*, collocandola (in accordo con la dottrina prevalente) al 19 d.C. I *Latini Iuniani* erano persone libere ma non *cives Romani*, collocati in una zona grigia tra schiavitù e piena cittadinanza. Potevano esercitare alcuni diritti civili (come il *commercium*), ma non altri (ad esempio, la *tutela testamentaria*, né godevano della *testamenti factio*). Il loro *patronus* conservava diritti successori analoghi a quelli sul *peculium* dello schiavo, poiché i *Iuniani* non avevano la piena capacità di disporre del proprio patrimonio. Un passaggio importante è dedicato alla cosiddetta *iteratio*, cioè la possibilità, per un *Iunianus*, di ottenere la *civitas Romana* tramite una seconda manomissione conforme al *ius civile*. Questa procedura, insieme alla possibilità di ottenere la cittadinanza per *beneficium principis* (come dimostrano alcune lettere di Plinio il Giovane a Traiano), costituiva il principale canale di promozione giuridica per i *Latini Iuniani*. Viene affrontata la questione dei figli dei *Latini Iuniani*: questi, di regola, non

ereditavano la *civitas* dal padre, ma potevano conseguirla se quest'ultimo fosse stato manomesso una seconda volta in forma regolare. Questa norma dimostra quanto lo *status civitatis* fosse legato non alla libertà in sé, ma al modo in cui essa veniva giuridicamente riconosciuta. La conclusione sul punto è affidata a una riflessione sul declino della categoria dei *Latini Iuniani*. Con l'aumento della flessibilità legislativa e la crescente estensione della cittadinanza imperiale, la loro posizione divenne sempre più marginale.

Va segnalato, nel successivo segmento del volume, un approfondito esame della questione della cittadinanza romana nella sua dimensione municipale, con particolare attenzione alla documentazione epigrafica proveniente dalle province occidentali, e alla trasmissione concreta del *ius civitatis* nei secoli I e II d.C. La studiosa apre con una riflessione sul concetto di *origo municipalis* e sull'importanza dei municipi come luoghi costitutivi dell'identità civica. Sottolinea che, a partire da Augusto, la vita civica dei *municipia* provinciali fu strutturata in modo sempre più conforme al modello romano, pur con margini di adattamento locale. I municipi divennero così strumenti essenziali per la diffusione del diritto romano e della cittadinanza.

La fonte privilegiata per questa ricostruzione è rappresentata da iscrizioni funerarie, votive od onorarie, molte delle quali riportano formule ricorrenti come *ex decreto decurionum, civis Romanus ex municipio, adlectus inter decuriones*, ecc. R. discute in particolare il significato giuridico di queste espressioni, mostrandone la valenza performativa: esse non solo attestavano uno *status*, ma talora erano state parte attiva del suo conferimento. Si segnalano iscrizioni provenienti da Spagna, Gallia e Africa proconsolare, con particolare attenzione alla terminologia latina usata per indicare le forme di accesso alla cittadinanza, al senato municipale, o ai benefici della *Latinitas*.

Successivamente, la studiosa affronta la questione dell'*adtributio*, che giustamente è vista come un istituto che consentiva l'integrazione di entità giuridicamente non romanizzate in strutture municipali esistenti, pur senza trasformarle in colonie o in nuovi *municipia*. Era uno strumento di inclusione graduata, che, pur conservando le differenze identitarie locali, inseriva i soggetti nell'orbita civica romana.

Ampia parte del testo è dedicata alla determinazione dello *status* dei figli nei casi di matrimoni misti tra cittadini, Latini e *peregrini*. Si esamina la *lex Minicia*, la quale dispose la trasmissione dello *status* inferiore ai figli in mancanza di *conubium* e rappresentò una restrizione del principio di *ius gentium*. Una sezione importante è dedicata alla possibilità che uno dei coniugi avesse contratto matrimonio in buona fede ignorando lo *status* inferiore dell'altro. In questi casi, *ex senatoconsulto*, era ammessa la sanatoria del matrimonio e la concessione della cittadinanza ai coniugi e ai figli. Tale provvedimento, sottolinea R., si applicava in modo ampio e flessibile anche ai Latini, e in certi casi perfino ai *peregrini*, mostrandosi con ciò una forte apertura politica alla regolarizzazione civica degli elementi romanizzati. Il cap. 21 della *lex Imitana* appare all'A. coerente con

l'idea che le relazioni matrimoniali tra Romani e Latini potessero godere in certi casi di *conubium*, e che, dunque, la pretesa esclusione generalizzata fosse infondata. È esaminata anche la normativa adrianea sulla condizione giuridica dei figli nati da unioni miste.

Si tratta quindi della registrazione della cittadinanza romana attraverso il sistema delle *professiones*, dei diplomi militari e degli archivi municipali. Viene enfatizzato il ruolo della documentazione nella verifica dello *status civitatis* e dell'età dei soggetti, e si cita il caso di S. Paolo per illustrare le conseguenze concrete del possesso (e della prova) della cittadinanza.

È poi proposto un affresco ampio e appassionato dell'ideologia della cittadinanza romana nel mondo greco-orientale, attraverso l'esame delle testimonianze di Dione Crisostomo, Elio Aristide e Cassio Dione. R. sottolinea come questi letterati, appartenenti all'*élite* greca, vedessero nella *civitas Romana* uno strumento di universalismo, tale da superare il dualismo tra Roma e le *poleis*.

La cittadinanza diventava la base di una nuova «*kosmopolis*» in cui le distinzioni etniche e giuridiche erano assorbite in un'identità condivisa. Si muove da un confronto strutturale tra Oriente e Occidente romano: se nel primo, fortemente ellenizzato e dotato di una lingua comune e di una cultura omogenea, il diritto locale sopravvisse più a lungo, nel secondo, più frammentato, l'imposizione del modello romano fu più diretta. R. sottolinea che in Grecia e in Asia Minore i Romani rispettarono l'ampia autonomia delle *poleis*, consentendo loro di mantenere un proprio diritto e una propria giurisdizione, salvo che in ambiti riservati (politica estera, pene capitali). Vengono citati anche atti normativi particolari, come, per l'età repubblicana, la *lex Rupilia* della Sicilia e l'editto di Cicerone in Cilicia, in cui si distingueva tra processi *inter peregrinos* (regolati dal diritto locale) e processi misti o tra Romani (regolati dal diritto romano).

Il principio della giurisdizione locale per le cause locali, con giudici scelti fra i membri della *polis*, costituiva un asse portante dei governi provinciali nella prassi repubblicana. L'A. dedica largo spazio alla *Tabula Contrebiensis*, un caso emblematico di convalida da parte del governatore provinciale in Spagna di una sentenza emessa in un processo tra comunità peregrine sulla base del diritto locale. Ciò mostra che l'impianto generale romano era compatibile con il pluralismo normativo, sia pur affermando la superiorità del processo romano. Lo stesso vale per gli *xenokritai*, giudici stranieri noti al diritto greco, e riorganizzati dai Romani come tribunali dediti all'amministrazione di una giustizia imparziale in ambiente provinciale.

Ampio spazio è riservato alla lingua del diritto: il latino rimase la lingua ufficiale della legislazione e degli editti anche nelle province greche, pur con alcune eccezioni. La loro comprensione avveniva per il tramite di specialisti bilingui (*nomikoi*, *ekdikoi*). Il rescritto di Adriano ad Afrodisia è oggetto di un'importante riflessione: esso distingueva tra le controversie interne alla *polis* (risolte localmente) e quelle inter-poleiche (deferite a

giudici romani). In tal modo si affermava una giurisdizione progressivamente centralizzata, che però continuava a rispettare le strutture locali. Il riconoscimento delle consuetudini locali come fonte secondaria era subordinato alla loro compatibilità col diritto romano.

La *Constitutio Antoniniana*, con l'estensione formale della cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'Impero, viene presentata come atto culminante ma non rivoluzionario. Già sotto Adriano e Antonino Pio ampie porzioni del mondo provinciale avevano ottenuto la cittadinanza o la *Latinitas*. L'editto di Caracalla rappresentò la formalizzazione giuridica di una realtà di fatto. In queste dense pagine, R. insiste sul fatto che l'universalizzazione della cittadinanza non comportò la piena omologazione dei diritti e che esistevano differenze tra la *civitas Romana* «di vecchio conio» e quella attribuita universalmente dopo il 212 a.C.

Ciò si vede sia nella gerarchia interna tra ordini (senatori, cavalieri, curiali, plebe), sia nella persistenza di pratiche giuridiche locali, anche in ambito matrimoniale e successorio. Un punto significativo dell'analisi è reativo al modo con cui la cittadinanza, da strumento d'integrazione selettiva, diventò anche espressione di un inquadramento in campo fiscale: l'estensione della *civitas* a tutti i sudditi dell'impero coincise con l'attribuzione di obblighi tributari.

L'A. respinge però l'idea che la *Constitutio* sia stata un atto puramente fiscale: il suo valore simbolico e ideologico rimane fortissimo, e segna l'inizio di una nuova concezione dell'appartenenza all'impero. L'A. dedica ampio spazio al dibattito sull'autenticità delle espressioni presenti nel papiro di Giessen, con particolare attenzione alla clausola *χωρίς τῶν δεδεικτικίων*, il cui significato e il cui valore normativo sono al centro di un acceso confronto storiografico. R. riassume le posizioni divergenti della dottrina moderna: da una parte coloro che sostengono un'esclusione effettiva (come G. Segré), dall'altra chi, come V. Marotta, nega validità giuridica alla formula perché ritenuta incongrua e imprecisa. L'A. evidenzia come l'interpretazione della clausola incida sulla comprensione del provvedimento imperiale.

L'ultima parte del volume è dedicata alla questione, di centrale portata teorica e istituzionale, del rapporto tra diritto romano e diritti locali nel periodo successivo alla *Constitutio Antoniniana*. L'indagine di R. si concentra in particolare su una domanda fondamentale: quale sorte subirono, dopo il 212 d.C., i diritti locali che avevano sin lì coesistito con l'ordinamento romano?

L'A. muove da una premessa metodologica: il riconoscimento della cittadinanza romana agli individui liberi dell'Impero non coincise necessariamente con l'imposizione uniforme del diritto romano in tutti gli ambiti della vita civile e pubblica. Si prendono dunque le distanze dalla tesi classica di L. Mitteis, secondo cui la *Constitutio Antoniniana* avrebbe implicato la fine automatica dei *Volksrechte*. Al contrario, l'A. sostiene che gli

ordinamenti locali, spesso stratificati e consuetudinari sopravvissero formalmente ancora per alcune generazioni.

La prova di questa sopravvivenza viene individuata, da un lato, nella clausola del testo conservatoci nel *P.Giss.* 40, I – dove si afferma il mantenimento del diritto dei *politeumata* – e, dall'altro, nelle numerose iscrizioni e nei documenti notarili che attestano l'uso persistente di formule e categorie giuridiche locali anche nel corso del III secolo d.C. Tuttavia, tale permanenza era formalmente compatibile con una sostanziale erosione della capacità normativa autonoma. Una sezione centrale di questa parte dell'analisi è riservata al ruolo del processo giudiziario come veicolo di unificazione normativa. R. osserva che il diritto romano si impose meno per via normativa che per via processuale, penetrando in profondità nel tessuto civile delle province attraverso la prassi giudiziaria.

L'A. considera alcuni casi regionali significativi. In Asia Minore, nonostante il prestigio delle tradizioni elleniche, si assisté a una progressiva adozione delle strutture giuridiche romane, testimoniata da numerose epigrafi contenenti clausole fidecommissarie, formule testamentarie latine e riferimenti al *dominium plenum*. In Egitto la transizione fu più lenta: mentre nel I e nel II secolo d.C. il diritto egizio continuava a regolare i contratti, i matrimoni e le eredità, dal III secolo d.C. si nota un'accelerazione nella scomparsa delle formule tradizionali, sostituite progressivamente dai modelli romani.

Significative sono le riflessioni di R. sul pensiero giuridico e politico del III secolo d.C. A partire dalle testimonianze di Menandro Retore, l'A. sottolinea che nel tardo Impero la cittadinanza romana non fu più percepita come identità esclusiva, ma come matrice universalizzante, capace di assorbire le appartenenze locali.

Nel tratto conclusivo dell'opera, R. si concentra su alcune conseguenze della «romanizzazione giuridica», per così dire, del mondo provinciale: insiste sull'idea che il fenomeno non debba essere letto come una semplice estensione tecnica del diritto romano, ma come una svolta concettuale profonda nella storia del diritto. La scomparsa progressiva delle autonomie locali e dei diritti particolari segna l'inizio di una nuova configurazione dello spazio giuridico.

In conclusione, il volume R. si presenta come un ambizioso tentativo di ripensare, nella sua interezza e nei suoi snodi più delicati, la storia e l'ideologia della cittadinanza romana, proponendo un itinerario che non si limita alla ricostruzione cronologica, né all'elenco delle fonti e dei provvedimenti normativi, ma coglie il significato politico e culturale della *civitas* nel suo divenire. L'opera si distingue per un'ampiezza di respiro e, al tempo stesso, per una molteplicità di approfondimenti, che questa recensione solo in parte ha potuto far risaltare.

Non mi sembra che vi sia alcuna tematica importante inerente alla cittadinanza, che nel libro non sia stata esaminata. Traspare dal complesso una chiara volontà di

sintesi, sicuramente meritoria. Uno dei pregi risiede nell'attenzione continua al rapporto tra norme giuridiche e strutture sociali. R. ha mostrato con coerenza che la *civitas* non fu mai una categoria giuridica neutra, bensì ebbe sempre la natura di strumento di inclusione selettiva, per esigenze di controllo.

Queste caratteristiche non soltanto rendono l'opera recensita un punto di riferimento imprescindibile per ogni futura indagine scientifica sulla cittadinanza romana, ma anche, in virtù della sua natura enciclopedica, la indicano come uno strumento di consultazione essenziale per chiunque intenda conoscere o approfondire un singolo aspetto specifico della materia.

Milano, giugno 2025.